Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 marzo 2021, n. Z00007

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il documento recante "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dalla data del 6 marzo 2021, fatto salvo per l'articolo 7;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione nn. 4 e 5/2021 relative ai Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (FR) e i provvedimenti di rilievo nazionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto l'"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Stima della trasmissibilità relativa per la variante VOC 202012/01" del 12/02/2021;

CONSIDERATO che:

sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19, registrati nella Provincia di Frosinone, come disposto con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2021, a cura del Dipartimento di prevenzione della ASL di Frosinone in collaborazione con il SERESMI, persiste una situazione di particolare criticità nel territorio, nonostante le misure di restrizione adottate:

- nella settimana dal 22 al 28 febbraio, in esito all'acquisizione completa dei dati, "*la provincia di Frosinone presenta un indice Rt in aumento rispetto alla settimana precedente raggiungendo il valore di 1.31 (IC: 1.21-1.43)*", mostrando "*un ulteriore aumento del 52.6% dei casi rispetto alla settimana precedente ed una incidenza in aumento del 55.1%. [...] un trend in continuo aumento dell'incidenza cumulativa settimanale dei casi.*"
- alla data del 5 marzo risultano ricoverate n. 247 persone, di cui 17 in terapia intensiva, "*con una occupazione di posti letto dedicati alla gestione COVID-19 del 93,9% (in aumento rispetto al 74% della settimana precedente) e la presenza di cluster attivi in strutture socioassistenziali*", "*dagli approfondimenti diagnostici eseguiti dal Laboratorio Regionale di Riferimento sono state rilevate le seguenti varianti oggetto di attenzione (cosiddette VOC):*

Comune	N. casi VOC "Inglese"	N. casi VOC "Brasiliana"	N. casi VOC "Sudafricana"	N. casi Altra variante	Numero casi con variante rilevata
Alatri (FR)	3	5	0	0	8
Frosinone	5	2	0	0	7
Torrice(FR)	4	0	0	0	4
Isola del Liri (FR)	1	2	0	0	3
Sora (FR)	1	2	0	0	3
San Giovanni Incarico (FR)	0	2	0	0	2
Ceccano(FR)	1	1	0	0	2
Veroli (FR)	1	1	0	0	2
Cassino (FR)	0	1	0	0	1
Monte San Giovanni Campano (FR)	1	0	0	0	1
Arce (FR)	0	1	0	0	1
Castelliri (FR)	0	1	0	0	1
Ferentino (FR)	1	0	0	0	1
Giuliano di Roma (FR)	1	0	0	0	1
Ripi (FR)	1	0	0	0	1
Strangolagalli (FR)	0	1	0	0	1
Totale	20	19	0	0	39

Si nota una ampia diffusione geografica dei casi in cui è stata rilevata presenza di varianti

La ASL, in particolare, ha rilevato nel periodo 26 febbraio – 4 marzo sul territorio della Provincia di Frosinone "*n. 1.430 nuove positività ai tamponi per ricerca SARS-CoV-2 per un tasso di incidenza settimanale pari a 299 casi x 100.000 ab.*" in aumento rispetto alla settimana precedente;
" *I setting di contagio più importanti sono stati ambito familiare 43,6%, ambito scolastico 10,1% e ambito lavorativo 6,2% con aumento progressivo rispetto alla settimana precedente in ambito scolastico e lavorativo [...]si segnalano 2 cluster in aziende di medie dimensioni (una a Paliano 41 casi in 140 dipendenti e una a Sora 35 casi su ca 450 dipendenti), per le quali è stato richiesto approfondimento diagnostico per ricerca varianti SARS-CoV-2 presso il LRR INMI Spallanzani. [...] la presenza diffusa sul territorio di casi Covid 19 caratterizzati come varianti SARS – Cov 2 (B.1.1.7 "inglese e P1 "brasiliana")*";

RITENUTO, pertanto, opportuno, dare seguito alle proposte formulate dal SERESMI in relazione al rischio complessivo alto e alla "*prossimità a questo limite del valore riscontrato (1.21) ed il paallelo aumento dell'Rt nell'ultima settimana, la rilevazione di numerosi varianti diffuse sul territorio*"disponendo "*un ulteriore rafforzamento delle misure di controllo non farmacologiche già messe in atto*" per i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 14 giorni consecutivi durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni del 5 marzo 2021 relative al fondo vaccini nazionale da utilizzare nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore diffusione, chiedere al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 l'utilizzo della quota nazionale accantonata per vaccinare nelle aree disciplinate col presente provvedimento;

COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, al CTS e al Ministro della Salute;

ACQUISITO il parere favorevole del Prefetto di Frosinone;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, disposte anche ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, le altre misure regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalle ore 1:00 del giorno 8 marzo 2021 e per i 14 giorni successivi:

I. Sono individuati quale zona "rossa" i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si applicano le misure più rigorose di cui agli articoli da 40 a 48 compresi del capo V del DPCM 2 gennaio 2021:

A. ***Misure relative agli spostamenti in zona rossa (art.40 DPCM 2 marzo 2021)***

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da ciascun Comune territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa é consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021;

B. Attività motoria e attività sportiva (art. 41 DPCM 2 marzo 2021)

1. Tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

C. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, ferme restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

D. Istituzioni scolastiche (art. 43 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

E. Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale prove di verifica (art. 44 DPCM 2 marzo 2021)

1. E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 2 marzo 2021.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagliarticoli 121 e122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 38, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021.

F. Attività commerciali (art. 45 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021.

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

G. Attività dei servizi di ristorazione (art. 46 DPCM 2 marzo 2021)

1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto é consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

H. Attività inerenti servizi alla persona (art. 47 DPCM 2 marzo 2021)
1. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021.

I. Attività lavorativa
1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

II. Le disposizioni della presente Ordinanza, in sostituzione di quelle di cui alle Ordinanza n. 4, 5 e 6/2021, si applicano fino al 21 marzo 2021;

III. La violazione delle disposizioni richiamate è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

IV. al SERESMI, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, di procedere all'aggiornamento dell'andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nei Comuni della Provincia di Frosinone nel corso dei 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa misura.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 quale richiesta di utilizzo della quota nazionale di vaccini accantonata per provvedere alla vaccinazione nelle aree a maggiore diffusione del virus.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Frosinone e agli altri Prefetti del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Allegato 1 COMUNI della PROVINCIA di FROSINONE:

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Anagni
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Cassino
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Castrocielo
Ceccano
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Colle San Magno
Collepardo
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Ferentino
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fontechiari
Frosinone
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Isola del Liri
Monte San Giovanni Campano
Morolo
Paliano
Pastena
Patrica
Pescosolido
Picinisco
Pico
Piedimonte San Germano
Piglio

Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno
Ripi
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinisco
San Donato Val di Comino
San Giorgio a Liri
San Giovanni Incarico
San Vittore del Lazio
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Sora
Strangolagalli
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Torrice
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santa Lucia
Villa Santo Stefano
Viticuso